

INFORMATIZZAZIONE LIBRO FONDIARIO

L.R. 14 AGOSTO 1999 N. 4
Capo II - Struttura del Libro fondiario informatizzato -

Art. 12 Elenchi

1. Ogni Ufficio tavolare tiene un elenco giornaliero delle domande presentate.
2. Per ciascuna domanda viene altresì tenuto un elenco cronologico delle operazioni eseguite automaticamente sulla banca dati.
3. La consultazione degli elenchi di cui ai commi 1 e 2 è regolata dal decreto del Presidente della Giunta regionale 22 agosto 1991, n. 12/L.